



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale n°13

<u>Organigramma</u>
<u>Decisioni Commissione Regionale d'Appello</u>

Firenze, 27 marzo 2026

Via F. Bocchi 32-50126 Firenze (FI) Tel. 055/0125623 - Fax 055/0125621

calcio.toscana@uisp.it <http://www.uisp.it/toscana/calcio>

Comunicato Ufficiale n°13 S.d.A. Toscana Calcio

GRUPPO DI LAVORO ATTIVITA' CALCIO TOSCANA			
FUCINI	GIORGIO	COMITATO DI	AREZZO
CELLAI	ROBERTO	COMITATO DI	EMPOLI
LUZZETTI	FRANCESCO	COMITATO DI	GROSSETO
BARSOTTI	NATALE	COMITATO DI	VERSILIA
ALBERTI	ARTURO	COMITATO DI	MASSA
BIMBI	ALESSIA	COMITATO DI	CUOIO
COCCO	PASQUALE	COMITATO DI	VALDERA
ERCOLINI	FABIO	COMITATO DI	ETRUSCOLABRONICO
LANDI	DAVIDE	COMITATO DI	SIENA
CERCHIONI	MASSIMO	COMITATO DI	PISTOIA
PELLI	ALESSANDRO	COMITATO DI	FIRENZE
PAGNINI	ALBERTO	COMITATO DI	PRATO
COCCHINI	FEDERICO	COMITATO DI	EMPOLI

Settore Attività Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 14 anno 2025/2026

Ricorrente: ASD. S.ANDREA

Comitato UISP : EMPOLI VALD'ELSA

gara del 20/12/2025 UNIONE VALDELSA- CASA CULTURALE SMB

C.U. n..46 del 04/03/2026

Con atto del 09.03.2026 la ASD. S.ANDREA propone ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.46 del 04/03/2026 con cui il Giudice di prime cure disponeva la sanzione pecuniaria di euro 50,00 e i relativi 100 punti in coppa disciplina.ai sensi dell'art. 207 RTN + 116 RTN.

La ricorrente non contesta in alcun modo la sussistenza di atteggiamenti aggressivi o intimidatori o minacciosi nei confronti di soci, di cui all'art. 207 RTN, tenendo tuttavia a specificare come l'artefice degli atteggiamenti suddetti non sia un proprio tesserato, ma il padre di un proprio atleta che per primo ha cercato di allontanare il genitore. La ricorrente sottolinea inoltre l'atteggiamento collaborativo tenuto dai propri tesserati e conclude chiedendo la riduzione della sanzione pecuniaria e i relativi punti in coppa disciplina.

Nel proprio rapporto il DG specifica come lo stesso sia stato bersaglio degli insulti ed offese profferite da una decina di “sostenitori” riconducibili alla ricorrente e che al 20' del secondo tempo era costretto ad una momentanea interruzione della partita a causa del comportamento minaccioso e aggressivo di uno di questi “tifosi” che, oltre a minacciare di un male ingiusto il DG, tentava anche di entrare nel terreno di gioco.

Occorre altresì menzionare che il fattivo spirito collaborativo di tutti i tesserati della società ricorrente emerga anche nel rapporto del DG così come le scuse offerte dal Capitano e da un dirigente.

Se tale atteggiamento non può che essere meritevole di plauso, di converso è pacifica la sussistenza degli atteggiamenti minacciosi contestati.

Come anticipato la ricorrente sostiene, tra i motivi di gravame, che l'artefice di tale inqualificabile condotta non sia un proprio tesserato, ma tale elemento non esclude la responsabilità della società per i fatti commessi dai propri sostenitori.

Comunicato Ufficiale n°13 S.d.A. Toscana Calcio

È opportuno ricordare infatti come ai sensi dell'art. 92 RTN “Le Associazioni o Società Sportive rispondono disciplinarmente, a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti, anche omissivi, dei propri Soci e sostenitori, salvo che non dimostrino di aver agito con la massima diligenza per prevenire e/o evitare i fatti illeciti o che il fatto sia imputabile a causa di forza maggiore”

Orbene la sanzione prevista per la norma di cui in argomento non lascia potere discrezionale al giudicante in quanto l'art. 207 RTN prevede alla sua lett. a) l'ammenda di € 25,00 che, nel caso di specie deve essere aumentata per gli effetti della aggravante speciale di cui all'art. 119 RTN, come correttamente operato dal Giudice di prime cure, in quanto condotte tenute nei confronti del DG e di altro Dirigente UISP.

Deve rilevarsi come l'aumento della predetta sanzione nella misura minima prevista dall'art. 119 RTN (*Nel caso ricorra l'aggravante speciale prevista dall'articolo 116 la pena base deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria*) abbia sicuramente valorizzato l'atteggiamento collaborativo e corretto tenuto dai tesserati della ricorrente.

PQM

La Commissione Disciplinare d'Appello **respinge** il ricorso avanzato dall'ASD. S.ANDREA e per gli effetti dispone l'incameramento della cauzione ai sensi dell'art. 166 RTN.

Così deciso in Prato il 25.03.2026

Settore Attività Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Fabio Ercolini

Simone Mencaroni

Settore Attività Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 15 anno 2025/2026

Ricorrente: A.S.D. CASOTTI CALCIO

Comitato UISP : EMPOLI VALD'ELSA

gare ASD CASOTTI CALCIO - GS BOCCACCIO ASD del 09/02/2026

ASD PIAGGIONE VILLANOVA - ASD CASOTTI CALCIO del 16/02/2026

C.U. n..47 del 06/03/2026

Con atto del 11.03.2026 l'Avv. Caterina Oreglia, quale patrocinatrice della A.S.D. CASOTTI CALCIO propone ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 06/03/2026 con cui il Giudice di prime cure disponeva la punizione sportiva della perdita delle gare ASD CASOTTI CALCIO - GS BOCCACCIO ASD del 09/02/2026 e ASD PIAGGIONE VILLANOVA - ASD CASOTTI CALCIO del 16/02/2026 con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di €50,00 e di squalificare ai sensi dell'Art. 235 RTN i tesserati della società ASD CASOTTI CALCIO NDIAYE EL HADJI NDIOUGA e BERNI DAMIANO (DAU) fino al 06/09/2026.

Al ricorso risultano altresì allegate le copie delle ricevute di invio alla parti interessate alla decisione nel termine perentorio previsto dall'art. 164, trasmessa dalla predetta legale alle ASD PIAGGIONE VILLANOVA e GS BOCCACCIO ASD.

Si segnala tuttavia come dal tracciamento delle spedizioni le relative missive risultino in restituzione al mittente, Avv. Oreglia, non certo per propria responsabilità stante la corretta individuazione delle sedi delle società contro interessate, dalle quali logicamente non ci si può attendere alcuno scritto difensivo.

In buona sostanza l'oggetto del ricorso mira ad evidenziare il legittimo affidamento della ASD CASOTTI CALCIO circa il regolare tesseramento e partecipazione del Sig. NDIAYE EL HADJI NDIOUGA, articolandolo in n. 7 punti.

Occorre menzionare come l'art. 155 RTN indichi specificatamente i soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso, ovvero le Associazioni o Società Sportive e i Soci aventi interesse, il Responsabile della UISP SdA Calcio competente e il Responsabile del Settore arbitrale competente non essendo ammissibili deleghe a terzi estranei, anche se patrocinatori presso le Magistrature Superiori.

Comunicato Ufficiale n°13 S.d.A. Toscana Calcio

Parimenti il successivo art. 159 RTN rubricato “Forma del reclamo o del ricorso” indica i requisiti formali per la valida presentazione degli atti di gravame, indicando alla propria lett. i) *“la sottoscrizione del ricorrente. Qualora si tratti di Associazione o Società Sportive, la sottoscrizione deve avvenire da parte del Presidente della stessa. In caso di ricorso da parte di una Associazione o Società Sportive il cui Presidente sia temporaneamente squalificato o impedito, la sottoscrizione dovrà avvenire per mano di un altro Socio con delega di firma depositata presso la UISP SdA Calcio”*.

Risulta pacifico, pertanto, come nel caso di cui in argomento l'unico soggetto legittimato a presentare ricorso ed a sottoscriverlo sia unicamente il Presidente dell'ASD CASOTTI CALCIO circostanza plasticamente non rinvenibile.

Allo stesso modo non risulta a questa Commissione che il Presidente sia temporaneamente e squalificato o impedito né che l'Avv. Oreglia sia socia con delega di firma depositata presso UISP SDA Calcio.

PQM

La Commissione Disciplinare d'Appello **dichiara inammissibile** il ricorso avanzato dall' Avv. Caterina Oreglia e per gli effetti dispone l'incameramento della cauzione ai sensi dell'art. 166 RTN. Così deciso in Prato il 25.03.2026

Settore Attività Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Fabio Ercolini

Simone Mencaroni

Giudice Sportivo Regionale Toscana
Avv. Dario Scordo